



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. n. 1397/07/CDP

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

VISTA la Direttiva n. 95/46/CE del Parlamento Europeo;

VISTO l'art. 24, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 31.12.1992, n. 545;

VISTO l'art. 27 della Legge 31.12.1996, n. 575;

VISTO il D.P.R. 28.7.1999, n. 318, pubblicato nella G.U. 14.9.1999;

VISTO l'art. 29 del regolamento interno approvato nella seduta del 7.1.1997 e pubblicato nella G.U. n. 90 del 18.4.1997;

VISTO il regolamento interno approvato nella seduta del 1.4.2003 con il quale sono state apportate le modifiche al regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

VISTO il D. Lgs. 31.12.1992, n. 546;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTA l'autorizzazione del Garante della protezione dei dati personali n. 7/2005, al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 2, del 3 gennaio 2006;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad identificare, in conformità agli articoli 20 e 47 del citato decreto legislativo, con atto di natura regolamentare i trattamenti di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte degli uffici della giustizia tributaria nell'ambito dell'ordinaria attività, per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico specificate per legge;

RILEVATO che per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale mentre i "dati giudiziari" sono quelli riferibili ai dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e

dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante i siti web, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO necessario di indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo organo di autogoverno ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi;

RITENUTO altresì di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Consiglio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

RITENUTO di aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;

VISTA la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in data 14 marzo 2006;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 22.02.2007, reso ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

EMANA

il seguente REGOLAMENTO

Art.1

Finalità

1. Il presente regolamento è adottato, ai sensi dell'art.20, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, al fine di garantire la raccolta e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, acquisiti dal Consiglio riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri conformi alla normativa in materia di tutela dei predetti dati.

2. I trattamenti per ragioni di giustizia direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari o di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura hanno una diretta incidenza sulla funzione

giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari, non vengono identificati nel presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 47 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196.

Art.2

Individuazione dei trattamenti

Le schede allegate, che formano parte integrante del regolamento, contraddistinte dai numeri 1, 2 e 3, identificano:

- a) la denominazione del trattamento;
- b) la fonte normativa;
- c) la finalità di rilevante interesse pubblico perseguita dal trattamento;
- d) la tipologia dei dati interessati (sensibili e giudiziari);
- e) la descrizione del trattamento;
- f) le operazioni eseguite ed il luogo della raccolta (presso gli interessati o presso terzi);
- g) le comunicazioni ad uffici od enti.

2. I dati sensibili e giudiziari indicati nelle schede sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di comunicazione, descritte nelle schede, sono indispensabili per lo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. I dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art.3

Raccolta e trattamento dei dati

La raccolta e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari sono consentiti solamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Sono ammissibili la raccolta e il trattamento di dati sensibili e giudiziari, per il reclutamento del personale della magistratura tributaria, per l'accertamento di cause di incompatibilità o decadenza o a fini disciplinari e per la formazione del personale stesso, ai sensi del D.Lgs 31.12.1992, n. 545.

I dati sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento, acquisiti dal Consiglio devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti, e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

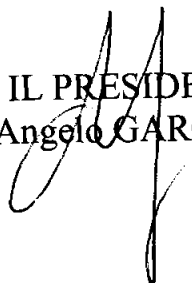
Art.4 Pubblicità

1. Il regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ne è data diffusione nell'ambito degli uffici della giustizia tributaria nel modo più ampio e, all'esterno, mediante l'inserimento nel sito web della giustizia tributaria: www.giustizia-tributaria.it.

Art.5 Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Così deliberato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 03.04.2007.


IL PRESIDENTE
Angelo GARGANI

SCHEDA N. 1

Denominazione del trattamento: atti e provvedimenti inerenti alle attività di reclutamento del personale della magistratura tributaria.

Fonti normative: D. Lgs. 31.12.1992, n. 545; artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; Regolamento interno approvato nella seduta del 7.1.1997 e pubblicato nella G.U. n. 90 del 18.4.1997; Regolamento interno approvato nella seduta del 1.4.2003 con il quale sono state apportate le modifiche al Regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento: art. 112 lett. a), b), c) d.lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati

☐ Stato di salute	X
☐ Dati di carattere giudiziario	X

Operazioni ordinarie, in particolare:

Raccolta	presso gli interessati X	presso terzi X
Elaborazione	in forma cartacea X	con modalità informatizzate X

Comunicazioni ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalità:

- Presidenza Consiglio dei Ministri – Ufficio studi e rapporti istituzionali, per le comunicazioni relative al reclutamento del personale di magistratura tributaria;

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

I dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sono sottoposti al controllo presso le amministrazioni certificanti.

SCHEDA N. 2

Denominazione del trattamento: gestione del contenzioso, accertamento della responsabilità disciplinare, attività di controllo ed ispettiva.

Fonti normative: codice civile, codice di procedura civile, codice penale e di procedura penale; artt. 8, 15 e 16 del D. Lgs. n. 545/1992; Regolamento interno approvato nella seduta del 7.1.1997 e pubblicato nella G.U. n. 90 del 18.4.1997; Regolamento interno approvato nella seduta del 1.4.2003 con il quale sono state apportate le modifiche al Regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento: artt. 67, 71 e 112 lettere g) ed h) del d.lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati:

○ Stato di salute	X	• Dati di carattere giudiziario	X
○ Convinzioni religiose	X	• Convinzioni politiche	X
○ Convinzioni sindacali	X	• Vita sessuale	X

Operazioni ordinarie, in particolare:

Raccolta	presso gli interessati X	presso terzi X
Elaborazione	in forma cartacea X	con modalità informatizzate X

Comunicazioni ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalità:

- Avvocatura dello Stato, per l'assunzione del patrocinio e per le trasmissioni di atti e relazioni a fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo;
- Corte dei Conti, per l'accertamento della responsabilità per danno erariale;
- Autorità giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, per indagini di polizia giudiziaria, adempimenti istruttori e dichiarazioni di terzo;
- Avvocati e consulenti della controparte.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti la gestione del contenzioso, dell'attività ispettiva e di quella disciplinare, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dal Consiglio, anche catalogati e inviati agli Uffici e/o alle Strutture competenti.

In particolare possono essere comunicati all'Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso civile ed amministrativo; alla Corte dei Conti, per i casi di responsabilità contabile e amministrativa; al TAR e Consiglio di Stato, nei giudizi amministrativi.

La raccolta ed il trattamento dei dati può avvenire, a condizione che sia assolutamente indispensabile per le finalità indicate.

SCHEDA N. 3

Denominazione del trattamento: atti e provvedimenti inerenti alle attività di formazione del personale della magistratura tributaria.

Fonti normative: art. 24 lettera h) del D. Lgs. n. 545/1992; Regolamento interno approvato nella seduta del 7.1.1997 e pubblicato nella G.U. n. 90 del 18.4.1997; Regolamento interno approvato nella seduta del 1.4.2003 con il quale sono state apportate le modifiche al Regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

(Risoluzione n. 11 del 21.10.2003 e Risoluzione n. 6 del 26.9.2006).

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento: artt. 95 e 112 del d.lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati

○ Stato di salute	X
-------------------	---

Operazioni ordinarie, in particolare:

Raccolta	presso gli interessati X	
Elaborazione	in forma cartacea X	con modalità informatizzate X

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento concerne i dati relativi allo stato di salute relativamente alla mancata partecipazione ad incontri di studio.

La raccolta dei dati sensibili avviene a condizione che il trattamento dei dati stessi sia assolutamente indispensabile per le finalità indicate.